

Giovanni Sturaro – L'istituto dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati ambientali e inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, nelle imprese industriali

Profilo specialistico: A. Fisica per la Produzione di beni e servizi: processi industriali, materiali, modelli, misure e tecnologie informatiche.

Oppure

Profilo specialistico C. Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali: rumore e vibrazioni, campi elettrici e magnetici, radiazione non ionizzante e ionizzante, effetti sull'uomo e su manufatti storici e moderni, effetti del tempo e beni culturali.

Abstract

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto in Italia la responsabilità di enti ed organizzazioni a fronte della commissione di vari reati commessi da soggetti apicali o loro sottoposti, nel caso in cui l'ente abbia tratto un vantaggio dalla condotta illecita. Fra i reati soggetti a tale disciplina, sono stati nel tempo introdotti anche reati riferiti a violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di norme ambientali. Gli enti possono essere esonerati dalla responsabilità se adottano modelli organizzativi idonei a prevenire i reati e se affidano il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello a un Organismo di Vigilanza, nominato dall'ente stesso.

Alla luce dell'esperienza degli ultimi 10 anni sul funzionamento di Organismi di Vigilanza nelle realtà industriali, sono analizzate le caratteristiche salienti dell'Organismo e le modalità di vigilanza che ne consentono il corretto funzionamento con particolare enfasi ai reati in oggetto.

Si evidenzia come il riferimento al Codice Deontologico consenta ai fisici professionisti di dimostrare la presenza di caratteristiche idonee a svolgere incarichi di Organismo di Vigilanza.